

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-177

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US della fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 18.378,76, I.V.A. 4% esclusa – CIG Z6C2FB9F84

Adottata il 14/12/2020 Esecutiva dal 20/12/2020

14/12/2020	GANDINO GUIDO



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-177

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US della fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 18.378,76, I.V.A. 4% esclusa – CIG Z6C2FB9F84

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- 1'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2020 con la quale è stata approvata la XI^ variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

PREMESSO che

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), in possesso di attestazione di handicap secondo quanto previsto alla L. 104/92, oltre a diversi servizi e forniture, deve erogare ausili specifici, per lo più personalizzati in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- gli ausili vengono prescritti dai medici specialisti che seguono gli alunni disabili, attraverso specifiche schede mediche;
- la tipologia degli ausili prescritti, di norma, varia dalle attrezzature specificatamente necessarie per garantire il diritto allo studio (tavoli ad incavo, sedie particolari, ecc.) a, secondo della gravità delle diagnosi (es: alunni frequentanti i poli gravi), ausili molto specifici e/o altamente personalizzati (sistemi di postura, stabilizzatori, sollevatori, lettini fasciatoi, barelle doccia, ecc.);

CONSIDERATO

indispensabile, procedere all'acquisizione di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione del Comune di Genova;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. 06/03/2020.0085167.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6, di supporto al sistema scolastico e politiche giovanili, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la fornitura occorrente:

- non risulta compresa:
 - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compreso nel Capitolato Tecnico "Allegato 9 al Bando "Prodotti" per l'abilitazione di fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO

in funzione dell'urgenza e della peculiarità della fornitura in oggetto, per le ragioni di cui in premessa, nonché della modesta entità della spesa preventivata, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati alla partecipazione al MePA medesimo, come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 1522080 in data 30/11/2020 rivolta a FUMAGALLI CARE & REHA SRL
 - ✓ trattativa n. 1522089 in data 30/11/2020 rivolta a INVICTUS S.R.L.
 - ✓ trattativa n. 1504593in data 30/11/2020 rivolta a OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL US
- i soggetti su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA di prodotti nel settore di interesse;
- all'invito a partecipare alla trattativa diretta non ha risposto alcuna impresa;
- tuttavia, contrariamente alle risultanze, in data 10/12/2020, l'impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US ha comunicato di aver presentato offerta, motivo per il quale si ritiene possa essersi verificato un disguido tecnico nell'inserimento della medesima sul portale Mepa;
- di conseguenza, in data 10/12/2020, si è ritenuto di predisporre una nuova trattativa diretta, n. 1537762, rivolta a OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL US, recante le medesime condizioni particolari e con scadenza fissata allo stesso 10/12/2020;
- l'impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US ha presentato un'offerta per l'esecuzione della fornitura pari ad Euro 18.378,76, I.V.A. 4% esclusa;

ACCERTATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dalla suddetta Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US la conformità degli articoli offerti a quanto richiesto;

VALUTATO

che l'impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US, secondo quanto previsto all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", con la presentazione dell'offerta si è obbligata:

- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 delle "Condizioni particolari della trattativa diretta";
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel suddetto documento "Condizioni particolari della trattativa diretta" e negli atti richiamati nello stesso;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US della fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti della data di stipula del contratto, per l'importo complessivo di Euro 18.378,76, I.V.A. 4% esclusa;

STABILITO

che la fornitura in oggetto dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni precisate nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

ATTESO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, il Comune si riserva di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è finanziata con fondi in conto capitale:
- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972
- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale, come meglio indicato nella parte contabile del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US, codice fiscale e partita I.V.A. 02372010351, **cod. benf. 54051**, la fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti della data di stipula del contratto, per l'importo complessivo di Euro 18.378,76, I.V.A. 4% esclusa;
- di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidataria si è obbligata ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US, **cod. benf. 54051** l'importo complessivo di **Euro 19.113,91**, di cui imponibile Euro 18.378,76, più I.V.A. 4% pari ad Euro 735,15, in ambito istituzionale, a Bilancio 2020, al capitolo 72810 CdC 1160.8.02 "Acquisto di beni mobili durevoli Servizi a sostegno dell'autonomia" PDC 2.2.1.3.1. CO 2119.4.5 Crono 657/2020 (**IMP. 2020/13684**);
- 7) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di finanziare l'importo di € 19.113,91 mediante l'utilizzo di avanzo in conto capitale non vincolato destinabile a nuovi investimenti, applicato al bilancio 2020;
- di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore Dott. Guido Gandino



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-177 AD OGGETTO

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL US della fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 18.378,76, I.V.A. 4% esclusa – CIG Z6C2FB9F84

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento di una fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione, prevede di procedere all'affidamento diretto di una fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia della fornitura di interesse. La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento della trattativa diretta di cui in premessa.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA prodotti di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;

- Capitolato Tecnico – Appendice D1 - Allegato 9 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (Codice CPV 33196200-2)

Fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, da eseguirsi secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La <u>proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA)</u> con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura;
- 2) dettaglio economico della fornitura, che, debitamente firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato:
 - denominazione commerciale / codice dell'articolo:
 - descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici e certificazioni stabilite al successivo art. 5;
 - prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna;
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana.
- 4) omologazioni come descritte al successivo art. 5.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento, chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, come segue:

N. d'ordine	Elenco articoli		Quantità	
		cifre	lettere	
1	Deambulatore/stabilizzatore ETAC -R82 - Mustang - misura 4 - supporto toracale circonferenza 67-78 cm sella mustang mis. 3-4 - supporto bacino per mis. 1-2 - appoggio per le braccia con impugnatura large - configurazione anteriore	1	uno	
2	Seggiolone Ottobock Madita mis. 2 colore telaio antracite- rivestimento Grigio/azzurro- schienale completo di imbottiture e rivestimenti alto versione standard per mis. 2 - schienale con maniglione a manubrio e leva di comando della bascula sulla base mis. 2 - poggiatesta piano mis. 2- guide per bacino e cosce per mis. 2 - cuscino standard mis. 2- cuneo divaricatore mi.s 2 - tavolino in legno mis. 2- 4 ruotine di cui 2 con freni 75 mm rivestimento della schiuma anti incontinenza per la seduta - cintura pelvica imbottita regolabile da entrambi i lati - colore nero - mis. 2- kit di montaggio 22 mm. per mis. 1+2	1	uno	
3	Statica Ormesa Mini standy mis. 2	1	uno	
4	Unita Posturale modulare PROGETTIAMO AUTONOMIA KOALA MIS. 1 - pellotte curve simmetriche 19 cmcintura pelvica 4 punti - brettellaggio a farfalla - contenimento spalle mis. 2 cm. 18- poggia testa std- tavolino std -braccioli planari std - base da interno elephand- maniglione di spinta - pedana divisa	1	uno	
5	Deambulatore Mowego misura A1 - anello toracico cm. 70- Progettiamo Autonomia	1	uno	
6	Lettino medico Fisotec Ariosto a due sezioni - larghezza cm. 80 - elettrico con comando a pedale - sponde laterali Cod. 120030- ruote cod. 122010	1	uno	
7	Unità posturale modulare PROGETTIAMO AUTONOMIA KOALA MIS. 1 - Pelote toracali curve corte simmetriche 16 cm.contenimento bacino 11 cm cintura pelvica 4 punti - bretellaggio a farfalla - contenimento spalle mis. 1 cm. 16- poggiatesta std - tavolino std - braccioli planari std- base da interni elephant - maniglione di spinta - pedana divisa	1	uno	
8	Deambulatore Grillo Ormesa posteriore - supporto pelvico - imbragatura ergonomica con appoggio antibrachiale - misura small - configurazione posteriorePA	1	uno	

9	Seggiolone posturale Sunrise Medical Leckey MYGO SEAT mis. 1 -	1	uno
	braccioli bassi mis. 1 - Imbragatura pelvica Cradle mis. 0 -Base per interni		ļ
	HI-LOW con pistone a gas senza maniglione di spinta - inserto preischiatico		ļ
	per imbragatura pelvica cradle - Supporti laterali per bacino da usare con		
	imbragatura pelvica cradle - pedana divisa corta mis. 1 - Sandaletti		
	regolabili con cinturino SMALL		

SPECIFICHE TECNICHE

Omologazione di reazione al fuoco

I materiali di laminato plastico devono essere omologati in classe 1 di reazione al fuoco.

In alternativa i semilavorati devono essere certificati ai sensi della norma UNI 9177.

I pannelli di legno e multistrato di legno devono essere trattati con vernice omologata in classe 1 di reazione al fuoco. In alternativa i semilavorati di legno e multistrato di legno devono essere certificati ai sensi della norma UNI 9177.

La plastica deve essere omologata in classe 1 di reazione al fuoco.

I tessuti e le imbottiture devono essere omologate in classe 1 IM di reazione al fuoco in base ai seguenti Decreti: Decreto Ministeriale del 26/06/1984 – Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia;

D.M. 7 agosto 2017 – approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n° 139.

Verifica: presentazione di omologazioni Ministero dell'Interno con codice ministeriale e certificazioni rilasciate da laboratori accreditati.

L'Impresa offerente deve allegare la documentazione attestante la classe di reazione al fuoco richiesta. Qualora l'omologazione / certificazione non sia direttamente intestata all'Impresa offerente, la stessa deve inviare dichiarazione da cui risulti la filiera produttiva e dichiarare che il prodotto finito sia proprio quello offerto. Quindi va dichiarato il nome del produttore titolare dell'omologazione.

In relazione agli articoli individuati con la rispettiva marca, modello e misure, si precisa che trattandosi di articoli personalizzati per la specifica disabilità dei rispettivi fruitori, prescritti dai medici specialisti (la normativa di riferimento è il D.M. n. 332/1999 e relativi allegati), l'indicazione della marca e del modello risulta necessaria proprio in forza della precisa prescrizione medica redatta per ciascun ausilio.

L'Impresa dovrà produrre per ciascun ausilio un'adeguata documentazione tecnica del fabbricante ed eventuale relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

Modalità di esecuzione della fornitura

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso n. 15 sedi di strutture educative/scolastiche comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno

dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'Impresa affidataria, prima della consegna degli ausili, deve provvedere ad apporre su ciascun ausilio un'etichetta impermeabile con la seguente dicitura "Comune di Genova – anno scolastico 2020/2021 e la denominazione dell'Impresa affidataria". L'Impresa affidataria, in caso di necessità, dovrà rendersi disponibile ad una collaborazione con i medici specialisti circa l'effettuazione della prova dell'ausilio preventiva alla consegna definitiva, ai fini dell'individuazione degli eventuali interventi di adattamento; dovrà inoltre provvedere al collaudo degli ausili in presenza del sanitario di riferimento di ogni singolo alunno assegnatario ed effettuare un'attività di istruzione e addestramento all'uso dell'ausilio, presso le singole sedi scolastiche, a favore di insegnanti, collaboratori scolastici e/o Operatori Socio Educativi (O.S.E.), e Operatori Socio Assistenziali (O.S.A.).

L'ora e la data di consegna, montaggio e messa in opera, della fornitura dovranno essere concordati con le sedi destinatarie della fornitura/montaggio/installazione con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 6 – Garanzie

La fornitura dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dall'avvenuta messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Nel periodo di garanzia, l'Impresa affidataria dovrà provvedere, gratuitamente, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità degli ausili, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, dovrà, quindi, essere assicurata la disponibilità in tempi rapidi dei pezzi di ricambio.

L'intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Direzione.

Art. 7 - Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura è definito in **Euro 19.300,00** (diciannovemilatrecento/00) esclusa I.V.A.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura (lotto unico). Tale importo è da intendersi comprensivo di qualunque spesa che l'Impresa assegnataria dovesse sostenere ai fini dell'esecuzione della fornitura.

Fermo restando la tempistica di esecuzione della fornitura di cui al precedente art. 5, il contratto avrà validità di mesi 12 a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante apposita dichiarazione sulla modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Obblighi dell'Impresa assegnataria

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assistenziale,
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata assegnataria, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di offerta in sede di trattativa di un ribasso sul valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura, di cui al precedente art. 8, superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'affidamento, potrà determinare la revoca dell'affidamento e il conseguente affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Art. 11 – Pagamenti

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto e della fornitura regolarmente eseguita, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando l'Impresa assegnataria avrà sanato tali irregolarità. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la

ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 14 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento (Penali, Esecuzione in danno, Risoluzione del contratto Divieto di Cessione del Contratto, Cessione del Credito etc...) si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 15 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della fornitura in oggetto, non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 16 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it.